



# Agrofarmaci e compatibilità ambientale

**N**ulla fa più paura, nell'immaginario collettivo, dell'ignoto e di ciò che non si riesce ad afferrare, come ha recentemente dimostrato il successo mediatico sulla presunta profezia Maya che anticipava di qualche miliardo di anni la fine di questo nostro mondo.

Se i più hanno preso la cosa con una sana diffidenza, o al massimo con spirito scaramantico, non sono tuttavia mancati i comportamenti irrazionali, specie da parte di coloro che vivono dominati dal terrore di ciò che non possono comprendere perchè complicato, faticoso o scomodo da capire: e se è difficile capire un fenomeno, non resta che rifiutarlo e mettersi il

cuore in pace. Fa più paura un seme bombardato coi raggi gamma e che muta il suo patrimonio genetico in modo casuale, o un altro la cui sequenza genetica è stata manipolata rispetto a un carattere ereditario ben preciso? Nel dubbio, visto che la parola "radiazioni" fa (purtroppo) parte della nostra vita, suscitano maggiori timori le manipolazioni genetiche, senza pensare che il caso a volte può essere assai più crudele della volontà umana.

La caccia alle streghe non è finita nei secoli bui, ma continua tuttora sotto travestimenti sempre nuovi, come ha dimostrato la triste vicenda del mais contaminato dalle micotossine; senza nulla togliere alle sacrosante preoccupazioni per la salute, viene da chiedersi se lo stesso zelo ha riguardato tutte le materie prime trasformate nel 2012 o se si è indirizzato più verso il mais di produzione nazionale. E non abbiamo ancora detto della cosa

**Vediamo cosa cambia dopo il decreto legislativo che ha recepito la norma comunitaria sulla sostenibilità. E che dai prossimi mesi sarà applicato tramite il Pan**

di **Roberto Guidotti**

che più spaventa i consumatori: la chimica! Mai una scienza fu più invisa all'opinione pubblica: la chimica inquina, fa male alla gente, rovina la vita e via di questo passo, fra luoghi comuni e banalità di ogni genere. Si tratta, intendiamoci, della chimica "cattiva", quella degli erbicidi, degli insetticidi e dei pesticidi. Su questi pregiudizi ci sarebbe parecchio da obiettare; ma evidentemente al consumatore non interessa sapere da dove venga il latte che si acquista nel banco-frigo, quello che conta è solo il prodotto finale. I processi produttivi agricoli sono totalmente sconosciuti al grande pubblico. Chi dovrebbe fare divulgazione non si prende di

certo la briga di dire che senza concimi e diserbanti il grano costerebbe cinque volte di più, né di aggiungere che la spesa alimentare – ferma da anni al 15% dei consumi – potrebbe superare il 50% del potere d'acquisto delle famiglie.

## Ecosistema rurale

Non va di moda, nel mondo dell'informazione, parlare di agricoltura reale, ma solo di quell'improbabile finzione scenica impersonata da anziani in cucina e da giovani figuranti in costume, spesso a disagio in una parte che nemmeno loro conoscono.

---

La nuova normativa distingue l'utenza tra utilizzatori professionali e non professionali.

## IL DECALOGO DELLO STOCCAGGIO

**N**ella coda, come dicevano gli antichi, sta il veleno: è pertanto opportuno trattare, in una sorta di moderno decalogo, le principali regole per la conservazione dei prodotti fitosanitari. Molte di queste norme, pur senza aver trovato una codificazione precisa quanto quella riportata nell'allegato 6° del piano d'azione nazionale, facevano già parte di analoghe prescrizioni regionali, come ben sanno tutti coloro che si sono visti arrivare i casa i controlli sul rispetto della condizionalità.

**1.** Deposito dei prodotti fitosanitari: può essere costituito da un locale apposito, da un'area attrezzata racchiusa in una gabbia all'interno di un capannone o, per i quantitativi più modesti, da un container attrezzato o più semplicemente da un armadio.

**2.** Il deposito deve essere isolato dall'ambiente esterno e protetto dall'ingresso di persone (chiuso a chiave) e di animali. Il deposito deve altresì proteggere il contenuto dalla radiazione solare diretta, dal calore eccessivo (garantendo un sufficiente ricambio d'aria) e dall'ingresso di acque meteoriche; eventuali liquidi fuorusciti dai contenitori devono essere captati senza contaminare

l'ambiente esterno.

**3.** Il deposito può contenere soltanto prodotti fitosanitari ed eventualmente, in contenitori separati, gli imballaggi vuoti e i residui inutilizzabili; possono essere ammessi solo i concimi impiegati come coformulanti (per esempio, il solfato ammonico usato in sinergia con il glifosate); il deposito non può contenere sostanze alimentari né mangimi.

**4.** I prodotti devono essere conservati nelle loro confezioni originali, con etichetta integra e ben leggibile; a tal fine sarebbe bene (ma il Pan non ne fa menzione) tenere a portata di mano le schede tossicologiche dei formulati impiegati.

**5.** I fitofarmaci devono essere posti su scaffali e ripiani privi di spigoli vivi, tali da non danneggiare le confezioni, e dotati di un bordo rialzato per



intercettarne il contenuto in caso di sversamento accidentale.

**6.** Il deposito deve essere dotato di strumenti per il corretto dosaggio dei fitofarmaci, come cilindri graduati e bilance (una bilancia digitale costa poche decine di euro e garantisce una precisione di 1-2 grammi su 3-5 kg di portata).

**7.** Il deposito deve essere dotato di pavimento stagno, meglio se grigliato, e di idonei mezzi assorbenti per circoscrivere eventuali sversamenti di prodotti, come segatura, sabbia o, meglio ancora, farina fossile, sostanza neutra, di alto potere assorbente e ininfiammabile.

**8.** L'accesso al deposito deve essere consentito ai soli operatori professionali dotati della relativa abilitazione professionale; a tal fine è indispensabile che la porta di accesso sia tenuta chiusa a chiave.

**9.** Sulle pareti esterne del deposito devono essere disposti idonei segnali di pericolo, così come i numeri da chiamare in caso di emergenza.

**10.** Infine, è opportuno tenere, in prossimità o all'interno del deposito, almeno un estintore di opportuna capacità estinguente, di tipo compatibile con i prodotti detenuti. ■

Nessun accenno al fatto che il settore primario è ancora l'unico che produce meno gas serra di quanto ne consumi: tutti pronti a scandalizzarsi per i cambiamenti climatici, ma mai nessuno che dica che nell'impari lotta a favore dell'ambiente, solo l'agricoltura può vantare un bilancio decisamente positivo. Come non si può giudicare ciò che si vede attraverso una lente deformante, così bisogna esaminare le norme contenute nella direttiva comunitaria sull'uso sostenibile degli agrofarmaci tenendo conto del clima culturale in cui certe idee sono maturate. Ma non bisogna nemmeno cadere nell'altro eccesso: dopo avere faticosamente instillato nei consumatori il concetto che i prodotti italiani sono più sani e meno artefatti di quelli di importazione (o imitazione...), non possiamo certo tirarci indietro dinanzi a una norma scritta per difendere il nostro territorio. Già il fatto che per la prima volta si parli di ecosistema rurale, e non solo di quel luogo ideale e sempre più raro che è l'ambiente naturale, rappresenta un bel passo avanti: è il primo vero riconoscimento della funzione "ecologica" svolta dall'agricoltura, seppure in un contesto in cui l'intervento dell'uomo è determinante.

Con tali premesse riteniamo poco opportuno, per l'immagine



Sul piano della difesa fitosanitaria, il legislatore ha inteso tutelare le persone che abitano o possono transitare sui terreni trattati e limitare le contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee.

dell'agricoltura, cadere nella tentazione delle deroghe o delle proroghe, che tanto spesso ha contraddistinto la nostra storia recente: la trasparenza può solo giovare. Nel frattempo, però, è

comprensibile che si chieda di insistere sul concetto della piena reciprocità, ossia della verifica del rispetto delle stesse norme di compatibilità sociale e ambientale fra l'Italia e gli altri paesi da cui importiamo prodotti agricoli o alimentari. Come per i palloni da calcio cuciti dai bambini (effettivamente scomparsi dai negozi di articoli sportivi...), così il consumatore deve rifiutare i prodotti provenienti da paesi che non rispettano i diritti umani, che non garantiscono le nostre stesse forme di previdenza sociale e che non si preoccupano del futuro del pianeta.

Utopie? Può darsi che siano solo sogni, ma una nazione che vanta il primato mondiale delle eccellenze alimentari non deve limitarsi a stare a rimorchio dell'Europa, ma deve diventarne la locomotiva, ovviamente per i settori in cui è più forte. La direttiva si fonda sull'integrazione fra l'autoregolamentazione, affidata ai vari soggetti coinvolti (agricoltori e contoterzisti), e i controlli svolti dall'ente pubblico; questi agiscono sia sulla gestione del processo produttivo (per esempio, sul quaderno di campagna), sia sugli strumenti di lavoro, come le macchine irroratrici. Benché la norma comunitaria sia stata recepita da tempo (Dlgs 14 agosto 2012 n. 15), solo dai prossimi mesi potrà trovare la prima applicazione, grazie alla definizione del Piano di Azione Nazionale (Pan), che ne costituisce il primo regolamento attuativo.

### Collaudo delle irroratrici

Per quanto riguarda le scadenze per il collaudo delle irroratrici, i termini sono differenziati fra contoterzisti e agricoltori: i primi dovranno far verificare le macchine entro il 26 novembre del prossimo anno, mentre i secondi, alquanto più numerosi, dovranno aver passato la prima verifica entro il 26 novembre 2016. Secondo stime attendibili, le irroratrici da provare dovrebbero superare le 500.000 unità, oltre a qualche decina di migliaia di macchine impiegate per conto terzi. La definizione adottata dal legislatore non fa sconti a nessuno, nel senso che l'impiego su fondi altrui fa automaticamente scattare la qualifica di "contoterzista", con tutti gli obblighi che ne seguono. I collaudi successivi al primo, per esempio, seguono una cadenza biennale per il terzista, contro i 3-5 anni delle irroratrici impiegate per conto proprio.

La maggiore frequenza dei controlli sulla funzionalità delle macchine parte evidentemente dal presupposto che un impiego su vasta scala possa portare a un'usura più intensa della macchina: tuttavia questa impostazione non tiene conto del fatto che il cliente è il giudice più severo e che una macchina mal regolata non aiuta a rimanere sul mercato.

È tuttavia interessante notare che viene finalmente acquisito il principio che la fornitura del formulato commerciale, se finalizzata alla sua distribuzione, non configura un'attività di commercio in capo al contoterzista. L'argomento è stato oggetto, nel passato, di accesi dibattiti e di forti opposizioni da parte del sistema distributivo, per la pretesa concorrenza che il contoterzista avrebbe potuto fare al rivenditore. Se la contestazione sul presunto commercio abusivo di prodotti fitosanitari era possibile, se non altro per i diversi obblighi di conservazione dei prodotti, più difficile era ammettere che vi fosse un effettivo danno per la catena distributiva. In realtà l'approvvigionamento del prodotto avveniva presso i normali canali commerciali, senza quindi che si aprisse una

seconda rete distributiva alternativa a quella ufficiale. D'altro canto la questione doveva trovare una soluzione, specialmente quando il conduttore del terreno da trattare non aveva la qualifica di operatore professionale o non era autorizzato ad acquistare i prodotti.

### Utenti professionali e non

La nuova normativa distingue infatti l'utenza in due categorie fondamentali: quella degli utilizzatori professionali, soggetti a particolari obblighi formativi non solo per l'acquisto dei fitofarmaci, come avveniva fino ad oggi, ma anche per il loro impiego, e quella degli utenti non professionali, che subiranno invece forti limitazioni riguardo ai principi attivi e ai formulati commerciali, che saranno riconducibili soltanto ai prodotti per uso domestico o per il fai da te. Tale previsione, oltre a limitare i danni dovuti a impieghi errati, dovrebbe portare a un'auspicabile moralizzazione nel settore del giardinaggio, tuttora dominato da un vasto abusivismo e da una concorrenza spietata, specialmente per le manutenzioni ordinarie.

Sul piano della gestione della difesa fitosanitaria, l'azione del legislatore si esplica su due diversi livelli: da una parte, la tutela delle persone che abitano o possono transitare sui terreni trattati, con particolari cautele per parchi e aree verdi; dall'altra, la limitazione delle possibili contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee. Riguardo al primo punto, chi esegue il trattamento è tenuto a informare la popolazione sulla necessità di eseguire il trattamento e sulle eventuali precauzioni da prendere, specialmente nelle aree extra-agricole; sui terreni agricoli tale obbligo può essere sancito da provvedimenti dell'autorità locale (es. regolamenti o delibere comunali). Il problema è particolarmente sentito nelle aree agricole poste in prossimità di grandi agglomerati urbani, caratterizzate da una ricolonizzazione di molte corti rurali, in soprannumero rispetto alle esigenze della moderna agricoltura, da parte di famiglie provenienti dalla città.

L'obbligo di informazione, tuttavia, se correttamente adempiuto, non comporta ulteriori vincoli e sancisce la sostanziale autonomia dell'attività di coltivazione del fondo, e dovrebbe porre fine alle interminabili vertenze che si sono succedute nel recente passato, anche per colpa del concetto distorto di agricoltura di cui si è parlato all'inizio. Più complessa e articolata è la questione della salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle falde sotterranee, destinata a essere affrontata con future determinazioni ministeriali. Per ora il Pan si limita a "raccomandare" la creazione di una fascia di rispetto dell'ampiezza minima di 5 metri, a difesa del corso d'acqua; la vegetazione (erbacea, arbustiva o arborea) può essere spontanea o seminata, ma deve essere permanente. Secondo l'attuale definizione, sono escluse da tale obbligo solo le canalizzazioni superficiali che costituiscono la rete scolante podereale (scoline e fossi a deflusso temporaneo), le adacquatrici e le canalizzazioni pensili, il cui fondo si trova ad almeno 1 metro sopra il piano di campagna. Riguardo alle aree più frequentate, come parchi, giardini e centri sportivi, il Piano mostra qualche ingenuità, prescrivendo l'impiego di prodotti fitosanitari "ammessi in agricoltura biologica"; in realtà la prescrizione appare in contrasto con quanto riportato in etichetta, poiché l'impiego non ha nulla a che vedere con l'agricoltura.



Fra le materie demandate a successive disposizioni picca il problema della deriva, fenomeno evidente soprattutto nelle colture arboree trattate con macchine ad aeroconvezione (foto Fata 2009 - Ermanno Ronchetti).

## Il problema della deriva

Fra le materie demandate a successive disposizioni, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, spicca il problema della deriva, fenomeno evidente soprattutto nelle colture arboree trattate con macchine ad aeroconvezione. Sulle colture erbacee la deriva assume minore evidenza, in quanto il lancio del prodotto avviene verso il basso, partendo da una quota modesta (in genere intorno ad 1-1,2 m) e, facendo uso degli appositi ugelli, con un calibro delle gocce uniforme. Uno sconfinamento di qualche decina di centimetri verso banchine inerbite, capezzagne e fossi di scolo, non rappresenta, agronomicamente parlando, un fattore di grave disturbo: le tare incidono per qualche punto percentuale sull'intera superficie e l'estensione dell'area trattata aiuta a contenere i parassiti.

Benché la materia sia tuttora oggetto di discussione, è facile capire che le scoline e le capezzagne possono costituire veri e propri serbatoi di reinfestazione che vanificano il trattamento e costringono a ripeterlo nel tempo: la dose distribuita, al di là del danno economico, di fatto raddoppia con effetti complessivamente negativi per l'ambiente. La deriva grave, quella responsabile della vera contaminazione ambientale, è da ritenersi un fatto accidentale e certamente non voluto, anche se non è sempre colpa delle condizioni meteo: è ancora vivo il ricordo dei diserbanti ormonici disciolti in solventi organici, soggetti a vaporizzare ai primi raggi di sole e a creare una nube mobile in grado di distruggere ogni cosa al suo passaggio.

Un altro aspetto, sempre più importante in un territorio fittamente attraversato da infrastrutture di ogni tipo, riguarda gli interventi di diserbo chimico lungo strade e ferrovie. In pratica il diserbo delle banchine stradali viene eseguito sempre più raramente da parte degli enti proprietari delle strade e limitato solo alla ristretta fascia interessata da parapetti e guard rail, benché l'impiego di prodotti ad azione sistemica non residuale si potrebbe già considerare una pratica virtuosa. Anche in questo caso si renderà necessaria l'emanazione di uno specifico regolamento, per il quale è previsto un termine di due anni, che dovrà stabilire i criteri

da adottare. Sembra comunque discutibile l'indicazione preliminare di evitare il diserbo chimico in corrispondenza di ponti e cavalcavia, quando è proprio in queste condizioni che diventa difficile il controllo meccanico della vegetazione; la "ricetta" proposta dal legislatore, di utilizzare metodi di pacciamatura permanenti, in corrispondenza delle aree di servizio assume il sapore di una lotta contro i mulini a vento, considerato l'altissimo livello di inquinamento che caratterizza questi luoghi, e non certo per il controllo della vegetazione.

Ancora più complesso è il controllo delle erbe sulle massicciate ferroviarie, che per la stessa natura del fondo non sembra offrire alcuna alternativa sicura al tradizionale diserbo chimico; fra l'altro il rischio di proiezione a distanza del pietrisco ci sembra ben più concreto di quello derivante dall'impiego di un prodotto diserbante specifico, specie se caratterizzato da bassa tossicità.

## Dal trasporto alla conservazione

Il Piano d'azione nazionale dedica ampio spazio alle fasi accessorie della permanenza in azienda dei prodotti fitosanitari, partendo dal trasporto e dalla conservazione, fino alla gestione delle rimanenze dei fitofarmaci inutilizzabili e dei contenitori vuoti. Se si escludono le modalità di stoccaggio in azienda, dobbiamo dire che il legislatore ha avuto davvero poca fantasia, limitandosi a ripetere con pedanteria norme di carattere generale che avrebbero invece meritato una trattazione specifica, in considerazione delle peculiarità del settore in cui si opera. Per esempio, in fatto di trasporto dei prodotti appena acquistati il riferimento alle norme ADR in materia di merci pericolose sembra eccessivo, tenuto conto dei quantitativi molto modesti e del fatto che il trasporto su strada non configura un'attività professionalmente rilevante, quanto piuttosto accessoria rispetto all'impiego.

Le disposizioni in materia di rifiuti agrochimici non sembrano essere state dettate per favorirne un corretto e puntuale adempimento, quanto piuttosto per spingere agricoltori e contoterzisti ad aggirarle accuratamente. Fra l'altro il legislatore deve essersi convinto che gli agrofarmaci siano pressoché gratuiti e che gli utilizzatori professionali ne acquistino in misura largamente superiore ai fabbisogni, se si è preoccupato di richiamare la norma - contenuta nel testo unico ambientale - che vieta di conservare in azienda oltre 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Anche sugli imballaggi vuoti il legislatore ha mantenuto una posizione forse troppo neutrale, lasciando agli utilizzatori l'onere di determinare se il contenitore possa rientrare fra i rifiuti ordinari o fra quelli pericolosi: avremmo invece preferito una presa di posizione più coraggiosa che favorisse il recupero dei contenitori bonificati, magari prescrivendone il lavaggio con particolari detergenti.

Sappiamo per esperienza che le complicazioni burocratiche creano una barriera insormontabile che finisce per giustificare moralmente anche i comportamenti più estremi: insistere troppo sulla pericolosità dei contenitori dei fitofarmaci ha finora prodotto l'effetto opposto. Anche dove gli accordi di programma hanno disegnato un percorso virtuoso per il conferimento dei vuoti, il peso dei contenitori effettivamente consegnati ai centri di raccolta specializzati è largamente inferiore a quanto sarebbe stato logico attendersi. ■